

Determina N. 273 del 30/04/2025

**OGGETTO:** CONVENZIONE CON L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO - BICOCCA PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DIDATTICA INTEGRATIVA AI FINI DELLA FORMAZIONE SPECIALISTICA DI AREA SANITARIA PRESSO STRUTTURA ASSISTENZIALE AL DI FUORI DELLA RETE FORMATIVA DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN GERIATRIA.

**IL DIRETTORE  
SC AFFARI GENERALI**

in forza della delega conferita con deliberazione del Direttore generale n. 9 del 4 gennaio 2024

**Premesso che:**

- l'Università degli studi di Milano - Bicocca con e-mail del 3 aprile 2025, prot. ASST n. 24021, ha chiesto a questa azienda la disponibilità ad accogliere la dott.ssa Serena Bertocchi, medico iscritto alla scuola di specializzazione in geriatria, per lo svolgimento di uno stage fuori rete formativa presso la SC Neurologia, inclusa nella rete formativa della scuola di specializzazione in neurologia dell'Università degli studi di Milano - Bicocca;
- a seguito delle successive intese intercorse tra i competenti uffici del suddetto Ateneo e di questa ASST è stato concordato il testo dell'accordo da formalizzare tra le parti per disciplinare le modalità della formazione specialistica di area sanitaria della dott.ssa Serena Bertocchi;

**Richiamati:**

- l'art. 27 del DPR 11 luglio 1980 n. 382, che consente alle Università di stipulare convenzioni con enti pubblici e privati, al fine di avvalersi di attrezzature e servizi logistici extrauniversitari per lo svolgimento di attività didattiche integrative di quelle universitarie, finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale;
- l'art. 1 del DPR 10 marzo 1982 n. 162, che stabilisce che le scuole dirette a fini speciali e le scuole di specializzazione fanno parte dell'ordinamento universitario e concorrono a realizzare i fini istituzionali delle università;
- l'art. 6, comma 2, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 che, al fine di soddisfare le specifiche esigenze del Servizio sanitario nazionale connesse alla formazione degli specializzandi e all'accesso ai ruoli dirigenziali del Servizio sanitario nazionale, prevede la stipula di specifici protocolli tra università e regioni per disciplinare le modalità della reciproca collaborazione e rinvia alla sottoscrizione di appositi accordi tra le università e le aziende ospedaliere la definizione dei rapporti in attuazione delle predette intese;

- il d.lgs. 17 agosto 1999, n. 368 di attuazione di direttive comunitarie in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati e altri titoli, che riconosce la validità della formazione del medico specialista effettuata presso un'azienda ospedaliera, a tal fine accreditata dalle autorità competenti, per il conseguimento del diploma di medico chirurgo specialista;
- il DM 4 febbraio 2015, n. 68 “Riordino delle scuole di specializzazione di area sanitaria”;
- il DI 13 giugno 2017, n. 402 “Definizione degli standard, dei requisiti e degli indicatori di attività formativa e assistenziale delle scuole di specializzazione di area sanitaria ai sensi dell’art. 3, comma 3, del DM n. 68/2015”, in particolare l’allegato 1, che prevede che, con riferimento all’attività professionalizzante da svolgere presso strutture sanitarie italiane non incluse nella rete formativa della scuola di appartenenza del medico in formazione specialistica, devono essere approvate apposite motivate convenzioni e redatti progetti formativi individuali;

**Preso atto** che il direttore f.f. della SC Neurologia ha confermato la volontà di garantire alla dott.ssa Serena Bertocchi la possibilità di svolgere attività professionalizzanti finalizzate al completamento della formazione accademica, esprimendo il parere favorevole alla stipula della convenzione;

**Accertato** di poter sottoscrivere l’accordo con l’Università degli studi di Milano - Bicocca per disciplinare la partecipazione di questa ASST alla formazione della specializzanda in geriatria;

#### DETERMINA

di sottoscrivere con l’Università degli studi di Milano - Bicocca la convenzione per lo svolgimento da parte della dott.ssa Serena Bertocchi di attività formativa professionalizzante presso la SC Neurologia, non inclusa nella rete formativa della scuola di specializzazione in geriatria, nei termini di cui all’allegato al presente atto (all. A).

IL DIRETTORE  
SC AFFARI GENERALI  
dr.ssa Mariagiulia Vitalini

**CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DIDATTICHE  
INTEGRATIVE AI FINI DELLA FORMAZIONE SPECIALISTICA DI AREA  
SANITARIA PRESSO STRUTTURE ASSISTENZIALI AL DI FUORI DELLA  
RETE FORMATIVA DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN GERIATRIA  
DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO – BICOCCA.**

**TRA**

**l'Università degli studi di Milano - Bicocca** (d'ora in poi denominata "Università"),  
con sede legale in Milano, Piazza dell'Ateneo Nuovo 1, CAP 20126, codice fiscale  
e partita IVA 12621570154, rappresentata dalla Rettrice prof.ssa Giovanna  
Iannantuoni

**E**

**l'ASST Papa Giovanni XXIII** (d'ora in poi denominata "ASST"), con sede legale in  
Bergamo, Piazza OMS 1, CAP 24127, codice fiscale e partita IVA 04114370168,  
rappresentata dal direttore generale dott. Francesco Locati  
di seguito congiuntamente "Parti" e singolarmente anche "Parte"

**VISTI:**

- l'art. 27 del DPR 11 luglio 1980 n. 382 che prevede la possibilità, per le  
Università, di stipulare convenzioni con enti pubblici o privati, al fine di avvalersi di  
attrezzature e servizi logistici extrauniversitari per lo svolgimento di attività  
didattiche integrative di quelle universitarie, finalizzate al completamento della  
formazione accademica e professionale;

- il d.lgs. 17 agosto 1999 n. 368 "Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia  
di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi,  
certificati e altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che  
modificano la direttiva 93/16/CEE", così come modificato dalla l. 23 dicembre 2005

n. 266;

- il d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modifiche "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della l. 23 ottobre 1992, n.

421" e, in particolare, l'art. 6 "Rapporti tra Servizio sanitario nazionale e Università";

- il DI 4 febbraio 2015 n. 68 avente per oggetto il riordino delle scuole di specializzazione di area sanitaria;

- il DI 13 giugno 2017 n. 402 relativo all'accREDITAMENTO delle scuole di specializzazione di area sanitaria che prevede, espressamente, la stipula di un'apposita convenzione tra Università ed enti ospitanti per lo svolgimento di periodi fuori rete formativa;

- la delibera del Consiglio della scuola di specializzazione in geriatria del 6 febbraio 2025, con la quale è stato autorizzato un periodo di fuori rete formativa, dal 1 maggio 2025 al 31 luglio 2025, per la dott.ssa Serena Bertocchi da svolgere presso l'ASST;

- la delibera del Consiglio del Dipartimento di medicina e chirurgia del 24 febbraio 2025, con la quale, è stata approvata la stipula della presente convenzione;

- la delibera del Consiglio di amministrazione dell'Università del 27 settembre 2023, con la quale è stato approvato un testo di convenzione standard per le convenzioni per lo svolgimento di attività didattiche integrative ai fini della formazione specialistica di area sanitaria presso strutture assistenziali al di fuori delle reti formative delle scuole di specializzazione.

#### **TANTO PREMesso**

#### **SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:**

#### **Art. 1 – Premesse**

Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione.

## **Art. 2 – Oggetto**

L'ASST si impegna ad accogliere il medico specialista in formazione, dott.ssa Serena Bertocchi, nata a [REDACTED] il [REDACTED], codice fiscale: [REDACTED] presso la SC Neurologia per lo svolgimento di attività didattiche integrative al di fuori della rete formativa della scuola di specializzazione in geriatria.

## **Art. 3 – Durata dell'attività formativa**

L'attività formativa della dott.ssa Serena Bertocchi inizierà il 1° maggio 2025 e terminerà il 31 luglio 2025. L'attività avrà inizio, in ogni caso, a seguito del perfezionamento della stipula della presente convenzione.

## **Art. 4 – Strutture**

L'ASST rende disponibili i servizi logistici e il personale facente capo alla struttura indicata all'art. 2 per il raggiungimento delle finalità di cui alla presente convenzione. Il medico in formazione specialistica frequenterà la predetta struttura negli orari concordati con il direttore f.f. della stessa e comunque nel rispetto dell'art. 40 del d.lgs. n. 368/1999, affinché sia garantita la coerenza delle attività assistenziali svolte presso la SC Neurologia con gli obiettivi didattici formativi della scuola.

## **Art. 5 - Programma formativo**

Nel rispetto dell'alternanza tra l'attività pratica e quella teorica prevista dal Consiglio della scuola di specializzazione, in sede di programmazione, il medico in formazione specialistica svolgerà le attività preventivamente concordate tra il direttore della scuola di specializzazione e il direttore f.f. della SC Neurologia, mediante la stesura di un piano di formazione personalizzato.

## **Art. 6 – Attività**

La partecipazione alle attività svolte presso la SC Neurologia sarà finalizzata alla

formazione prevista dal regolamento e dai piani didattici della scuola di specializzazione, nonché dal piano formativo presentato dal medico in formazione specialistica e ne rappresenterà parte integrante; la frequenza non costituirà in alcun modo rapporto di lavoro né con l'Università né con l'ASST.

#### **Art. 7 – Tutore**

L'attività didattica integrativa si svolgerà sotto la responsabilità e la guida del dott. Riccardo Riva, dirigente medico in servizio presso la presso la SC Neurologia, individuato come tutore dall'ASST.

L'accertamento della regolare partecipazione del medico in formazione specialistica alle attività formative sarà affidato al tutore, il quale provvederà a comunicare al direttore della scuola di specializzazione l'avvenuta frequenza nei tempi e nei modi stabiliti dal Consiglio della scuola stessa.

Allo scopo di mantenere qualitativamente elevata l'attività di formazione del medico in formazione specialistica, il Consiglio della scuola può individuare ulteriori strumenti per monitorare e verificare periodicamente tale attività.

#### **Art. 8 – Coperture assicurative**

Ai sensi e per l'effetto dell'art. 41 del d.lgs. n. 368/1999, l'ASST provvede, con oneri a proprio carico, alla copertura assicurativa per i rischi professionali, per la responsabilità civile verso terzi e gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dal medico in formazione specialistica nelle proprie strutture, alle stesse condizioni del proprio personale.

#### **Art. 9 – Tutela della salute e della sicurezza**

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, del d.lgs. 9 aprile 2008 n. 81, il medico in formazione specialistica che svolge attività di formazione presso le strutture dell'ASST è equiparato ai lavoratori ai soli fini dell'adozione delle misure di prevenzione e

sicurezza.

Al riguardo l'ASST garantisce le misure generali e specifiche per la protezione della salute del medico in formazione specialistica nonché gli ulteriori adempimenti che la legislazione vigente in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute pone a carico dello stesso, esclusivamente per le attività svolte in locali e spazi dell'ASST stessa.

Il medico in formazione specialistica è tenuto all'osservanza delle disposizioni normative vigenti in tema di igiene, prevenzione e sicurezza nonché di quelle ulteriori eventualmente dettate dai regolamenti dell'ASST, che provvederà a garantirne la conoscenza.

Le Parti convengono che l'accertamento dell'idoneità sanitaria del medico in formazione specialistica è effettuato a cura e spese della struttura sanitaria di prima assegnazione.

Lo studente è tenuto ad avere con sé ed esibire in caso di incidente biologico ovvero inchiesta epidemiologica i dati sierologici personali.

#### **Art. 10 - Radioprotezione**

Ai sensi e per l'effetto del d.lgs. 31 luglio 2020 n. 101, l'Università, in qualità di datore di lavoro, avvalendosi del supporto dell'esperto di radioprotezione e del medico autorizzato:

- assicura la tutela del medico in formazione specialistica dai rischi da radiazioni ionizzanti presenti presso le strutture dell'ASST, individuata come esercente una o più zone classificate;

- rende edotto il medico in formazione specialistica, nell'ambito di un programma di informazione e formazione finalizzato alla radioprotezione, delle norme di protezione sanitaria e delle altre informazioni di cui all'art. 111 del d.lgs. n.

101/2020;

- provvede affinché vengano effettuate le valutazioni periodiche della dose individuale e che le relative registrazioni siano riportate nelle schede personali dosimetriche;

- provvede affinché il medico in formazione specialistica venga sottoposto alla sorveglianza sanitaria di cui all'art. 134 e che i relativi giudizi di idoneità siano riportati nel documento sanitario personale di cui all'art. 140 del d.lgs. n. 101/2020.

L'Università, in coordinamento con l'ASST, previa acquisizione di tutte le informazioni necessarie fornite dalla stessa:

- provvede alla valutazione preventiva che identifica la natura e l'entità del rischio radiologico per il medico in formazione specialistica esposto avvalendosi dell'esperto di radioprotezione;

- provvede affinché il medico in formazione specialistica interessato sia classificato ai fini della radioprotezione nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 133 e informa il medico in formazione specialistica stesso in merito alla sua classificazione;

- acquisisce dall'ASST informazioni sui rischi derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti esistenti nella zona classificata in cui il medico in formazione specialistica è destinato a operare e sulle misure di prevenzione, protezione e di emergenza da adottarsi in relazione alla attività da svolgere;

- coopera con l'ASST all'attuazione delle misure e degli interventi di radioprotezione e prevenzione dai rischi a cui è esposto il medico in formazione specialistica, scambiando con lo stesso le informazioni necessarie anche al fine di eliminare gli eventuali rischi dovuti alle interferenze tra i lavori dei diversi soggetti coinvolti nell'esecuzione dell'attività complessiva.

L'Università e l'ASST, in cooperazione e ognuno per gli aspetti di propria

competenza, sono tenuti a:

- assicurare il rispetto dei principi generali di cui all'ar. 1 e dei limiti di dose di cui all'art. 146 del d.lgs. n. 101/2020;

- definire il vincolo di dose da adottare in relazione alle attività che dovrà svolgere il medico in formazione specialistica.

L'ASST presso il quale svolge l'attività il medico in formazione specialistica:

- si accerta, anche tramite il libretto personale di radioprotezione di cui all'art. 112, comma 1, lett. i), che il medico in formazione specialistica, prima di effettuare la prestazione nella zona classificata, sia stato riconosciuto idoneo da un medico autorizzato al tipo di rischio connesso con la prestazione stessa;

- verifica che il medico in formazione specialistica abbia ricevuto o comunque riceva, oltre all'informazione e alla formazione di cui all'art. 112, comma 1, lett. e), una formazione specifica in rapporto alle caratteristiche particolari della zona classificata ove la prestazione va effettuata e si assicura che tali previsioni siano realizzate;

- fornisce specifiche informazioni e garantisce una formazione in relazione alle attività da svolgere nella zona classificata ove la prestazione va effettuata e alle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alle attività nonché istruzioni di lavoro adeguate all'entità del rischio radiologico;

- si assicura che il medico in formazione specialistica sia dotato e utilizzi i dispositivi di protezione individuale, ove necessari;

- fornisce al medico in formazione specialistica i mezzi di sorveglianza dosimetrica individuale adeguati al tipo di prestazione, al loro utilizzo e garantisce la sorveglianza ambientale eventualmente necessaria;

- cura il rispetto, per quanto di propria competenza, dei principi di radioprotezione e dei limiti di dose di cui all'art. 146;

- adotta le misure necessarie affinché, a cura dell'esperto di radioprotezione, le valutazioni di dose vengano registrate sul libretto individuale di radioprotezione per il medico in formazione specialistica esposto di categoria A e trasmesse all'Università per il medico in formazione specialistica esposto di categoria B;

- verifica, avvalendosi dell'esperto di radioprotezione, che la classificazione di radioprotezione del medico in formazione specialistica sia appropriata in relazione alle dosi che lo stesso può ricevere.

#### **Art. 11 - Trattamento dati personali**

In conformità a quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 e dal d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e successive modifiche e integrazioni, tutti i dati che saranno trattati dalle Parti in esecuzione della presente convenzione verranno utilizzati solo per perseguire le finalità previste dall'art. 2, nonché per adempiere agli obblighi di legge e saranno trattati con modalità manuali e automatizzate, secondo i principi di liceità, correttezza, trasparenza, limitazione delle finalità e della conservazione, minimizzazione dei dati, esattezza, integrità e riservatezza.

Le Parti assicurano inoltre l'adozione di misure tecniche e organizzative idonee per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, come specificamente richiesto dall'art. 32 del citato Regolamento UE 2016/679.

Le Parti, nella loro qualità di autonomi titolari del trattamento, ciascuna per le attività di propria competenza, si danno reciprocamente atto che il passaggio dei dati avviene secondo procedure standard e tecnologicamente sicure, per l'esecuzione della presente convenzione. Le Parti si impegnano a riportare tale trattamento nei rispettivi registri delle attività di trattamento. In caso di Data Breach,

le Parti attiveranno, per quanto di competenza le misure necessarie a fronteggiare

la violazione del dato e, ove ne sussistano i presupposti, all'interessato.

Oltre ad assicurare i suddetti impegni le Parti, si impegnano anche a:

- consentire il trattamento solo a persone autorizzate che hanno assunto

l'impegno alla riservatezza;

- assistere l'altra Parte, ove possibile, per dare seguito a eventuali richieste per

l'esercizio dei diritti dell'interessato;

- mettere a disposizione dell'altra Parte, ove possibile, su sua specifica richiesta,

le informazioni per dimostrare il rispetto dei suddetti obblighi e consentire eventuali

ispezioni.

I dati personali trattati dalle Parti saranno cancellati nel momento in cui non

saranno più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti e trattati,

fatti salvi eventuali obblighi di conservazione previsti dalla normativa.

Il medico in formazione specialistica potrà accedere solo ai dati strettamente

necessari per l'espletamento del tirocinio e, per essi, è stabilito l'obbligo di

riservatezza sui processi produttivi dell'ASST e su ogni altra informazione di cui

venga a conoscenza nell'ambito dell'attività di tirocinio.

A tal fine il medico in formazione specialistica sarà autorizzato al trattamento dei

dati dall'ASST e dovrà assicurare un comportamento corretto, osservando le

istruzioni impartite dall'ASST.

Per quanto riguarda l'Università l'informativa sul trattamento dei dati personali è

disponibile nella sezione del sito istituzionale dedicata alla "Privacy" al link

<https://www.unimib.it/privacy>.

Per quanto riguarda l'ASST, l'informativa sul trattamento dei dati personali dei

medici in formazione specialistica sarà disponibile al sito <https://www.asst->

pg23.it/amministrazione-trasparente/privacy/informative-sulla-privacy

#### **Art. 12 – Mensa e uniformi**

L'ASST assicura al medico in formazione specialistica che svolge attività pratica nell'ambito della presente convenzione l'accesso alla mensa, e mette altresì a sua disposizione le uniformi di servizio alle condizioni previste dai rispettivi regolamenti aziendali.

#### **Art. 13 – Doveri del medico in formazione specialistica**

Durante lo svolgimento dell'attività integrativa il medico in formazione specialistica è tenuto a svolgere le attività disciplinate dalla presente convenzione, nei modi, tempi e luoghi indicati negli artt. 3, 4, e 10.

#### **Art. 14 – Durata della convenzione**

La presente convenzione produce effetti dal 1° maggio 2025 al 31 luglio 2025, corrispondente al periodo di formazione della dott.ssa Serena Bertocchi presso la SC Neurologia per lo svolgimento di attività integrative al di fuori della rete formativa della scuola di specializzazione dell'Università.

La presente convenzione potrà essere rinnovata con scambio di lettera tra le Parti da trasmettere tramite PEC.

#### **Art. 15 - Imposta di bollo e registrazione**

La presente convenzione è soggetta all'imposta di bollo a cura e spese dell'ASST, nonché a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi degli artt. 5 e 39 del DPR 26 aprile 1986 n. 131.

#### **Art. 16 – Norme di rinvio**

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione, si applicano le disposizioni normative vigenti in materia di formazione specialistica per Università degli studi di Milano – Bicocca

La Rettrice

prof.ssa Giovanna Iannantuoni

Per l'ASST Papa Giovanni XXIII

Il Direttore generale

dott. Francesco Locati

Documento informatico ai sensi dell'art. 15 della l. 7 agosto 1990 n. 241 come modificato dal d.l. 18 ottobre 2012 n. 179 e dal d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate, firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82.

**ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE** (proposta n. 238/25)

Oggetto: CONVENZIONE CON L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO - BICOCCA PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DIDATTICA INTEGRATIVA AI FINI DELLA FORMAZIONE SPECIALISTICA DI AREA SANITARIA PRESSO STRUTTURA ASSISTENZIALE AL DI FUORI DELLA RETE FORMATIVA DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN GERIATRIA.

**SC PROPONENTE**

Si attesta la regolarità tecnica del provvedimento, essendo state osservate le norme e le procedure previste per la specifica materia.

Si precisa, altresì, che:

A. il provvedimento:

- prevede  
 non prevede

COSTI diretti a carico dell'ASST

B. il provvedimento:

- prevede  
 non prevede

RICAVI da parte dell'ASST.

Bergamo, 24/04/2025

Il Direttore  
Dr./Dr.ssa Vitalini Mariagiulia

**GESTORE DI BUDGET**

Si attesta che i COSTI previsti:

- ✓ sono imputati a:       finanziamenti SSR e/o ricavi diretti  
                                  fondi di struttura e/o contributi vincolati

✓ sono compatibili con il budget assegnato:

n. autorizzazione/anno	n. sub-autorizzazione	polo ospedaliero	rete territoriale	importo IVA inclusa
520/25	1			€ 48.00

Si attesta, altresì, che i COSTI relativi al presente provvedimento sono imputati al/ai seguenti centri di costo:

- beni sanitari e non sanitari: centri di costo come da movimento di scarico di contabilità di magazzino  
 personale: centri di costo come da sottosistema contabile del personale  
 consulenze e/o collaborazioni (*indicare centro di costo*)  
 servizi sanitari e non sanitari e altri costi (*indicare centro di costo*)  
 cespiti (*indicare centro di costo*)  
 altro (*indicare centro di costo*)  
 vedi allegato

Centro di costo 1:      Importo 1: € 48.00

Centro di costo 2:      Importo 2:

Centro di costo 3:      Importo 3:

Centro di costo 4:      Importo 4:

Bergamo, 28/04/2025

Il Direttore  
Dr./Dr.ssa Vitalini Mariagiulia

**SC BILANCIO PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E CONTABILITÀ**

Viste le attestazioni del gestore di spesa, si certifica che:

A. i COSTI relativi al presente provvedimento saranno imputati al/ai seguente/i conto/i del bilancio:

n. conto	descrizione del conto	n. autorizzazione/anno	n. sub- autorizzazione	importo IVA inclusa
714230010	Bolli e marche	520/25	1	€ 48.00

Bergamo, 29/04/2025

Il Direttore  
Dr./Dr.ssa. Coccoli Antonella

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

---

**Publicata all'Albo Pretorio on-line  
dell'Azienda socio sanitaria territoriale  
"Papa Giovanni XXIII" Bergamo**

**per 15 giorni**

---